



**MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA CAMPANIA**

**48° Circolo Didattico Napoli
"MADRE CLAUDIA RUSSO"**

CODICE FISCALE 80031660634 - CODICE CIRCOLO NAEE340004

VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE N. 301 - CAP. 80147 - NAPOLI

☎ / 📠 081/19706083 – ☎ dir. 081/5724914

e-mail: naee340004@istruzione.it - PEC: naee340004@pec.istruzione.it

sito web: www.quarantottesimo.it

Prot. n. 847/A2-B3-D3

Napoli, 1 febbraio 2013

Al personale docente interessato

p.c. Alla D.S.G.A. e
al personale amministrativo

LORO SEDE

OGGETTO: MODALITÀ DI FRUIZIONE PERMESSI STUDI

Si ritiene opportuno far presente alle SS.LL. che, come disposto dalla normativa vigente ed in base ai criteri definiti dal Contratto Collettivo Decentrato Regionale del 05.12.2008 (con validità quadriennale):

1. i permessi, nella misura di 150 ore annue (da gennaio a dicembre), sono finalizzati esclusivamente per la frequenza di corsi tesi al conseguimento di:
 - un titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza;
 - un titolo di studio di istruzione secondaria di I e II grado o di un diploma di laurea (o titolo equipollente), triennale o specialistica;
 - titoli di studio di qualifica professionale, di attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico, ivi compresi i corsi di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno e i corsi di riconversione professionale;
 - titolo di studio in corsi postuniversitari, purché previsti dagli Statuti delle Università statali o legalmente riconosciute o quelli indicati dagli artt. 4, 6, 8 della legge 341/90;
 - altro titolo di studio di pari grado a quello già posseduto (ad es. seconda laurea);
2. si può usufruire, per un massimo di 7 giorni, dei permessi per partecipare a tutte le attività certificabili, ivi comprese quelle in videoconferenza, connesse alla preparazione di esami o prove, tesi di laurea o di diploma, in quanto finalizzati al conseguimento di un titolo e/o attestato riconosciuto dall'ordinamento pubblico;
3. la frequenza dei corsi e gli esami sostenuti, indipendentemente dal risultato degli stessi, devono essere opportunamente certificati con apposita documentazione rilasciata dall'organo competente e presentata al Dirigente Scolastico;
4. i permessi studio, nell'ambito dei quali viene compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi, non possono essere concessi per scopi diversi da quelli elencati ai punti precedenti; invero, per il sostenimento degli esami si ricorre alla concessione dei permessi previsti dal vigente C.C.N.L. di categoria (art. 15, c. 1);
5. in caso di mancata presentazione dell'opportuna documentazione, i permessi goduti si computano come aspettativa senza assegni;
6. è necessario comunicare al Dirigente Scolastico la propria assenza con almeno cinque giorni di anticipo, al fine di consentire un'efficace organizzazione dell'istituzione scolastica, dal momento che l'esercizio del diritto può essere garantito mediante la riorganizzazione dell'orario e/o del servizio e/o con sostituzione con personale docente in servizio.

Con Nota dell'USR per la Campania Prot. n. AOODRCAUff.Dir. 4314 del 13 marzo 2009 il IV Capoverso dell'art. 8 del succitato CCDD 2008 è stato annullato, a seguito di una sentenza della Corte di Cassazione – Sez. Lavoro (sentenza n. 10344 del 22.4.2008), che ha escluso la possibilità di fruizione dei permessi per il diritto allo studio anche per la preparazione degli esami.

Si allegano alla presente le norme citate e si confida nella scrupolosa osservanza delle disposizioni di cui sopra.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(prof.ssa Rosa Seccia)